Legge regionale 21 marzo 2003 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Disciplina del settore fieristico.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in armonia con la Costituzione e in conformità con i principi dell'Unione europea, attraverso il sistema fieristico favorisce la promozione delle attività economiche e produttive regionali, lo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche regionali, nazionali e internazionali, l'innovazione tecnologica e dei processi produttivi.

2. L'attività fieristica è svolta secondo i principi della concorrenza, della libertà d'impresa, della trasparenza e parità di condizioni per l'accesso alle strutture e alle manifestazioni.

3. La Regione partecipa alle iniziative di coordinamento e ad eventuali intese con le altre Regioni.